

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'INDUSTRIA

23.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIAGI**

#### INDICE

	Pag.
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione ed approvazione</i> ):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1315, concernente la disciplina della raccolta dei materiali metallici di recupero. ( <i>Modificato dal Senato</i> ) (1163-B).	157
PRESIDENTE - VENTURI, <i>Relatore</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1941-XIX, n. 124, concernente la elevazione da 120 a 180 del limite delle giornate per le quali va corrisposta l'indennità giornaliera di disoccupazione (1339) . . .	158
DE AMBRIS, <i>Relatore</i> .	
Modificazioni, nel periodo di guerra, alla legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 1079, sulla disciplina dell'industria siderurgica. ( <i>Modificato dal Senato</i> ) (1413-B).	159
VASELLI GIOVANNI, <i>Relatore</i> .	
Modificazioni al Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 677, e soppressione delle Casse in liquidazione in esso contemplate e della Cassa di confraternita montanistica della Regia miniera di Idria (1460) . . .	159
MASSIMINO, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, AMICUCCI, <i>Sottosegretario di Stato</i> , VENTURI.	

La riunione comincia alle 10.30.

(*Interviene il Sottosegretario di Stato per le corporazioni, Amicucci*).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Alberici, Marinotti, Pirelli, Redaelli, Rocca Agostino e Tarchi. È anche assente, perchè mobilitato, il Consigliere nazionale Ferrario Giuseppe.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Avverte che è stato chiamato a far parte della Commissione legislativa dell'industria il camerata Belelli, e che torna a parteciparvi il camerata Ferrario Giuseppe.

CALVETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE comunica che il Sottosegretario di Stato per le corporazioni, Cianetti, è stato operato di appendicite. Le sue condizioni sono soddisfacenti. Certo di interpretare il pensiero della Commissione, invia al camerata Cianetti i più cordiali auguri. (*Vive approvazioni*).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1315, concernente la disciplina della raccolta dei materiali metallici di recupero. (*Modificato dal Senato*). (1163-B)**

VENTURI, *Relatore*, fa presente che la Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia del Senato del Regno ha modi-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ficato gli articoli 5 e 7 del Regio decreto-legge.

All'articolo 5 (comma 2<sup>o</sup>) è stata apportata la correzione di un errore materiale di stampa, mutando, alla terza riga, la « e » in « o », in modo da dire:

« Tale obbligo cessa quando i materiali vengono ritirati dall'Ente distribuzione rottami (Endiro) o dal Consorzio nazionale approvvigionamenti materie prime per fonderie ghisa (Campfond) che provvedono all'acquisto e concentramento dei materiali stessi, avvalendosi delle organizzazioni da essi dipendenti. L'Ente ed il Consorzio anzidetti possono autorizzare i detentori dei materiali a cederli direttamente a ditte da essi espressamente designate ».

La modificazione apportata all'articolo 7 (1<sup>o</sup> comma) è stata indubbiamente ispirata dal desiderio della Commissione del Senato di formularne il testo in maniera più chiara e più giuridica.

Il comma predetto era del seguente tenore:

« Chiunque nel corso del mese venga in possesso di rottami metallici non ferrosi, e loro residuati in ceneri, fanghi, scorie e simili, ovvero di pani di seconda fusione di tali metalli, in quantità complessiva superiore a 2 chilogrammi per ogni specie di metallo, ha l'obbligo di farne denuncia, entro i primi sette giorni del mese successivo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 4 per i materiali ferrosi ».

Si sono sopresse le parole: « nel corso del mese », e le altre: « entro i primi sette giorni del mese successivo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 4 per i materiali ferrosi », facendo riferimento per l'obbligo della denuncia agli articoli 1 e 2.

Ritiene che la formulazione precedente del detto comma sia più chiara di quella adottata dalla Commissione del Senato. Tuttavia, per non ritardare ancora l'entrata in vigore di questa conversione, che apporta notevoli modificazioni di carattere sostanziale al decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1315, sulla disciplina della raccolta dei materiali metallici, e per accedere al desiderio del Ministero delle corporazioni e particolarmente del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, che considera accettabile anche l'emendamento introdotto dal Senato, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE osserva che da qualche componente della Commissione era stato

sollevato il dubbio che, sopprimendo in fine all'articolo 7 le parole « entro i primi sette giorni del mese successivo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 4 per i materiali ferrosi », si affermasse l'obbligo della denuncia immediatamente successiva alla entrata in possesso dei rottami, quindi, eventualmente, della denuncia da farsi anche tutti i giorni.

Questo dubbio è però eliminato dal richiamo che è stato fatto: « ai sensi degli articoli 1 e 2 ». L'articolo 1, che si riferisce alla ipotesi dell'essere in possesso dei rottami, ne ordina la denuncia nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del Regio decreto-legge, mentre l'articolo 2, che si riferisce all'ipotesi del venire in possesso di rottami, ne ordina la denuncia entro i primi sette giorni del mese successivo a quello in cui se ne entra in possesso. La soppressione, pertanto, delle parole di cui sopra non reca incertezza di interpretazione.

Pone in votazione le modifiche apportate dalla Commissione legislativa del Senato.

(Sono approvate).

Dichiara approvato il testo definitivo del disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1941-XIX, n. 124, concernente la elevazione da 120 a 180 del limite delle giornate per le quali va corrisposta l'indennità giornaliera di disoccupazione. (1339)**

DE AMBRIS, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in esame rientra nella serie di quei provvedimenti che sono stati adottati per adeguare la legislazione sociale fascista alle attuali esigenze di guerra.

Molto esplicita e chiara è la Relazione ministeriale al disegno di legge. È intuitivo che in qualche modo bisognava pur procedere in favore di quei lavoratori che, per cause dipendenti dallo stato di guerra, vengono a trovarsi nella impossibilità di rioccuparsi entro 120 giorni.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Modificazioni, nel periodo di guerra, alla legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 1079, sulla disciplina dell'industria siderurgica. (Modificato dal Senato). (1413-B)**

VASELLI GIOVANNI, *Relatore*, ricorda che il disegno di legge, che fu approvato nell'ultima riunione della Commissione dell'industria, concede al Sottosegretario per le fabbricazioni di guerra la facoltà di modificare le quote stabilite da una precedente legge del 1940 per i piani autarchici dell'industria siderurgica. Tale facoltà è stata concessa in considerazione appunto delle esigenze straordinarie della produzione di guerra e particolarmente di taluni tipi di produzione. Il provvedimento fu approvato dalla Commissione dell'industria con un emendamento aggiuntivo che rendeva obbligatoria per il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra la preventiva consultazione del Comitato tecnico corporativo della siderurgia.

Osserva che la Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia del Senato, forse per soddisfare le esigenze del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, esigenze che l'oratore stesso fece presenti in sede di discussione alla Camera, ha introdotto in proposito una aggiunta che gli sembra necessaria, con cui si stabilisce che, nei casi urgenti, il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra può provvedere senz'altro, salvo a sentire al più presto il Comitato corporativo della siderurgia.

Propone l'approvazione del disegno di legge così modificato.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico modificato dal Senato.

(È approvato).

Dichiara approvato il testo definitivo del disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni al Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 677, e soppressione delle Casse in liquidazione in esso contemplate e della Cassa di confraternita montanistica della Regia miniera di Idria (1460)**

MASSIMINO, *Relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame riguarda la sistemazione di tutta quella complessa materia concernente le assicurazioni per pensione di

invalidità e di vecchiaia nelle ex provincie austriache. Ricorda i precedenti in materia, a cominciare dal decreto-legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146, che poi è stato tradotto nelle realizzazioni dalla legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, che ha messo in liquidazione alcuni istituti, e precisamente la Cassa di fratellanza per i minatori della Società Anonima Arsa (Vines Carpano), quella per i minatori delle miniere di Cave di Predil, e quella di confraternita per i minatori addetti alle miniere di Chiusa e Vipiteno. Da allora dette Casse sono rimaste in regime di liquidazione.

Col disegno di legge in esame si propone di chiudere questo lungo periodo di liquidazione, di sopprimere le Casse ricorrenti, e di sopprimere altresì la Cassa di confraternita montanistica per la Regia miniera di Idria, che per ragioni di opportunità non era stata compresa nelle precedenti disposizioni di legge.

Il disegno di legge riesamina tutta la complessa materia, per arrivare ad una soluzione che è da augurarsi sia definitiva.

In particolare, per la Cassa di confraternita per i minatori addetti alla miniera di Idria, si sopprime senz'altro questa assicurazione e se ne passano le attività e le passività all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale. Nell'assumere questa gestione esso non ha da sopportare un particolare aggravio, anche perchè, come risulta dagli articoli del disegno di legge, con particolari accorgimenti si è ottenuto che le partite di esborsi e di introiti presso a poco si equivalgono, anzi vi è qualche lieve vantaggio per l'Istituto. In correlazione con questi accorgimenti è stato necessario fissare una misura di pensione leggermente inferiore per i primi cinque anni, cioè per il periodo in cui si debbono accantonare le riserve matematiche, sicchè l'ammontare massimo è stabilito in 900 lire. È questo l'unico punto restrittivo nei confronti della sistemazione.

Osserva che, viceversa, la situazione viene completamente a modificarsi in meglio per i lavoratori già iscritti alle altre Casse, cioè quelle della Società Anonima Arsa, delle Cave di Predil e delle miniere di Chiusa e Vipiteno. Si è constatato in definitiva che la precedente liquidazione non poteva raggiungere lo scopo prefissosi, e soprattutto non poteva continuare a farsi senza danno per i lavoratori, in quanto le attività di queste Casse non erano sufficienti per far fronte alle necessità previste dai singoli

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

statuti. Col provvedimento in esame, che modifica il complesso delle disposizioni riguardanti queste assicurazioni di invalidità e vecchiaia, si rimedia alle deficienze accennate, mediante un aumento nella misura del 40 per cento di tutte le pensioni dirette e delle rendite vedovili ed orfanili.

Aggiunge che il riordinamento è affidato all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, che si assume gli oneri senza nessuna contropartita. Tuttavia, a questa definitiva sistemazione lo Stato dà un apporto sensibile, rinunciando a quelle che sono state le anticipazioni per somme pagate per le precedenti prestazioni date da queste Casse.

Ritiene che, nel suo complesso, il disegno di legge in esame possa riuscire a sistemare la materia assicurativa cui prima provvedevano le Casse ex-austriache, e possa assicurare un normale funzionamento avvenire per quella che è la legislazione sulla previdenza per l'invalidità e la vecchiaia di questi lavoratori delle miniere. Per la durezza del loro lavoro, che li esaurisce e debilita prima degli altri lavoratori, essi hanno bisogno di provvidenze di speciale favore. Mentre è da augurarsi che con il progresso della nostra legislazione sociale si possano attuare nuove forme di assistenza più efficace, oggi la Commissione può approvare il provvedimento in esame con la sicurezza di compiere un'opera doverosa di giustizia.

PRESIDENTE rileva, associandosi al relatore, che il disegno di legge in esame ha grande importanza, perchè sopprime un regime insufficiente che era sopravvissuto alla redenzione di quelle provincie, e determinava un grave malcontento nella categoria dei minatori, non essendo i fondi a disposizione delle Casse adeguati per una provvida ed efficace assistenza.

Raccogliendo l'augurio espresso dal Relatore, fa presente al Sottosegretario per le corporazioni l'opportunità che in tempi più propizi tutto il sistema dell'assicurazione dell'invalidità e della vecchiaia dei lavoratori delle miniere sia posto allo studio per l'attuazione di adeguate provvidenze speciali, essendo speciale il lavoro minerario in relazione alle più numerose e facili cause di invalidità e alla più prematura cessazione della capacità lavorativa.

Ricorda che in molte legislazioni i limiti d'età per il pensionamento di vecchiaia per i minatori sono anticipati.

Nella riforma del 14 aprile 1939 è già stato posto il principio che per particolari

categorie il limite di età fissato a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne, possa trovare una ulteriore riduzione. Sarà bene tenerne conto per la categoria dei minatori che anche in questo momento di emergenza danno, con la loro opera, efficace contributo alla resistenza bellica e quindi alla vittoria; e in proposito rivolge speciale raccomandazione al Governo.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, accetta la raccomandazione e assicura che le sorti della categoria dei minatori stanno particolarmente a cuore del Ministero delle corporazioni.

VENTURI fa presente che i minatori di Idria col provvedimento in esame vengono ad essere sensibilmente danneggiati. Risulta, infatti, dalla relazione annessa al disegno di legge che per assicurare a quei lavoratori il mantenimento dei diritti statutari delle loro Casse, era necessario che l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale si assumesse l'onere di 1,250,000; ma siccome l'ammontare dei fondi della Cassa era inferiore, i diritti dei lavoratori vengono ad essere ridotti in proporzione, ed essi vengono ad avere un trattamento inferiore a quello che era assicurato dalla vecchia legislazione.

Fa voti perchè l'Istituto della previdenza sociale si assuma l'onere delle 750,000 lire che occorrono per garantire il mantenimento della misura della pensione.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, osserva che all'articolo 10 si stabilisce che l'ammontare della pensione nell'assicurazione obbligatoria da liquidare alle persone iscritte, al 31 dicembre 1939-XVIII, alla Cassa di confraternita montanistica per la Regia miniera di Idria è integrato, a carico dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, fino a lire 900 annue, se inferiore a tale importo.

Tale integrazione apporterà già, per se stessa, un onere all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

VENTURI insiste nella sua proposta perchè i minatori di Idria non abbiano a risentire alcun danno.

MASSIMINO, *Relatore*, fa presente che il danno cui ha accennato il camerata Venturi potrà verificarsi esclusivamente per alcuni pochi operai delle miniere di Idria, per quelli cioè, che raggiunsero il limite dei 60 anni di età, prima che siano trascorsi i periodi di iscrizione stabiliti dalla legge. Per i primi cinque anni basterebbe accantonare le riserve matematiche.

Rileva che per favorire i minatori di Idria si è disposto che la precedente parteci-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

pazione alla Cassa della confraternita sia utile agli effetti dell'anzianità; sicchè tutti i lavoratori, per tale anzianità regressa, si troveranno in grado, entrando nella nuova Cassa, di avere il massimo godimento.

Ricorda, in proposito, le parole della relazione ministeriale: « In caso di invalidità od al raggiungimento dei 60 anni di età prima che siano trascorsi i limiti di iscrizione stabiliti dalla legge, è ammessa la liquidazione della pensione nella assicurazione obbligatoria, purchè il minimo richiesto sia raggiunto comprendendo anche il periodo di appartenenza alla Cassa di confraternita, ciò che del resto si verifica fin d'ora per la quasi totalità degli iscritti ».

Comunque ritiene che la raccomandazione del camerata Venturi sia meritevole di accoglimento.

PRESIDENTE osserva che per modificare il disegno di legge bisognerebbe sospenderne per il momento l'approvazione, dovendosi prima sentire l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Invece, approvando il disegno di legge così com'è redatto, si potrebbe rivolgere al

Governo la raccomandazione di volere tener conto, per i minatori di Idria, della particolare categoria di lavoratori di cui trattasi, e della zona in-cui essi prestano la loro attività così vicina alle nuove terre che entrano a far parte del Regno d'Italia; e di cercare di studiare un accorgimento per cui o lo Stato o l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale si assumano il maggiore onere, che non è poi un onere eccessivo e che può essere diluito in un periodo di tempo assai lungo, per eliminare una situazione che potrebbe creare dei malcontenti fra i lavoratori stessi.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, accetta la raccomandazione.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**La riunione termina alle 11.15.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1315, concernente la disciplina della raccolta dei materiali metallici di recupero. (1163-B)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1315, sulla « Disciplina della raccolta dei materiali metallici di recupero », con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

TITOLO PRIMO.

MATERIALI METALLICI FERROSI

ART. 1.

Chiunque sia in possesso di rottami ferrosi da forno o riutilizzabili o di prodotti siderurgici usati reimpiegabili, siano essi di ferro, di acciaio o di ghisa, in quantità superiore ai chilogrammi 200, deve farne denuncia, nei modi indicati nel successivo articolo 4, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

ART. 2.

Chiunque nel corso del mese viene in possesso di rottami ferrosi da forno o riutilizzabili o di prodotti siderurgici usati reimpiegabili, siano essi di ferro, di acciaio o di ghisa (ghisa ed acciaio comuni e legati), in quantità complessiva superiore ai 200 chilogrammi, deve farne denuncia nei primi sette giorni del mese successivo.

Nella denuncia si devono indicare distintamente con il relativo peso:

- a) i rottami da forno;
- b) i rottami riutilizzabili;

c) i prodotti siderurgici usati reimpiegabili, non più in opera oppure ancora in opera, ma non più in funzione, con la denominazione dei settori siderurgici nei quali possono essere classificati.

Le ghise e gli acciai legati devono essere indicati a parte nella denuncia col rispettivo peso, sempre distintamente per categorie a), b) e c).

La denuncia deve contenere anche i dati relativi ai materiali ceduti durante il mese a ditte regolarmente autorizzate dall'Ente distribuzione rottami (Endirot) o dal Consorzio Nazionale approvvigionamenti materie prime per fonderie di ghisa (Campfond).

ART. 3.

Ai fini del presente decreto si intendono:

a) *Per rottami da forno:*

i materiali di ghisa, ferro ed acciaio che nello stato in cui si trovano non possono essere ulteriormente utilizzati senza fusione.

Ai rottami da forno sono equiparati i cascami, aventi contenuto ferroso, provenienti da lavorazione di minerale.

b) *Per rottami riutilizzabili:*

i materiali di ferro ed acciaio che, pur non essendo più servibili per l'uso a cui erano destinati, possono essere riutilizzati mediante adattamenti e modifiche;

i ritagli di latta, lo scatolame stagnato e i materiali di ferro stagnato, qualunque sia lo stato nel quale si trovano;

i cascami di ferriere ed acciaierie, che possono essere riutilizzati, senza essere sottoposti né a fusione né a laminazione.

.XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

c) *Per prodotti siderurgici usati reimpiegabili:*

I materiali di ferro ed acciaio, classificabili in uno dei normali settori siderurgici (profilati, rotaie e rotaiette, lamiere, tubi, ecc.) che, pur essendo stati usati, possono essere ancora reimpiegabili nello stato in cui si trovano anche se tuttora in opera, ma non più in funzione.

d) *Per ghise ed acciai legati:*

I materiali di ghisa ed acciaio contenenti i seguenti elementi leganti in misura superiore a quella per ciascuno indicata:

Nichelio . . . . .	1,00 %
Cromo . . . . .	1,00 %
Molibdeno . . . . .	0,15 %
Cobalto . . . . .	0,50 %
Vanadio . . . . .	0,50 %
Tungsteno . . . . .	1,00 %
Manganese . . . . .	9,00 %
Silicio (negli acciai) . . . . .	2,00 %
» (nelle ghise) . . . . .	7,00 %

ART. 4.

Le denunce di cui agli articoli 1 e 2 devono essere fatte:

dalle Amministrazioni dello Stato, dagli Enti pubblici, dagli stabilimenti industriali, ausiliari o non, e dai commercianti e ditte commerciali direttamente all'Ufficio staccato del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra presso l'Ente distribuzioni rottami in Milano;

da ogni altro detentore alla stazione dei carabinieri Reali nella cui giurisdizione i materiali si trovano.

Le stazioni dei carabinieri Reali trasmettono le denunce al predetto Ufficio staccato entro il 20 di ogni mese.

ART. 5.

I materiali di cui agli articoli 1 e 2 devono essere opportunamente selezionati e tenuti a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, restandone il detentore depositario dal giorno della denuncia, con gli obblighi ed a tutti gli effetti di legge.

Tale obbligo cessa quando i materiali vengono ritirati dall'Ente distribuzione rot-

tami (Endirot) o dal Consorzio Nazionale approvvigionamenti materie prime per fonderie ghisa (Campfond) che provvedono all'acquisto e concentrazione dei materiali stessi, avvalendosi delle organizzazioni da essi dipendenti. L'Ente ed il Consorzio anzidetti possono autorizzare i detentori dei materiali a cederli direttamente a ditte da essi espressamente designate.

Il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra può, in casi eccezionali, specificatamente designare anche persone od enti, diversi da quelli di cui al comma precedente, per il ritiro dei materiali indicati nell'articolo 3, lettera c).

I prezzi di acquisto sono fissati dal Ministero delle corporazioni. Essi non possono superare i prezzi del materiale nuovo.

ART. 6.

I rottami riutilizzabili ed i prodotti siderurgici usati reimpiegabili sono assegnati direttamente dal Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, al quale l'Ente distribuzione rottami comunicherà mensilmente le esistenze.

I rottami da forno, sia comuni che legati, sono assegnati direttamente dall'Ente distribuzione rottami.

Il riutilizzo dei rottami e il reimpiego dei prodotti siderurgici usati da parte dei detentori possono essere consentiti in via eccezionale e soltanto in seguito ad autorizzazione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, al quale vanno rivolte le relative richieste.

TITOLO SECONDO.

MATERIALI METALLICI NON FERROSI

ART. 7.

Chiunque sia o venga in possesso di rottami metallici non ferrosi, e loro residuati in ceneri, fanghi, scorie e simili, ovvero di pani di seconda fusione di tali metalli, in quantità complessiva superiore a 2 chilogrammi per ogni specie di metallo, ha l'obbligo di farne denuncia ai sensi degli articoli 1 e 2.

Nella denuncia si devono indicare distintamente le varie specie di metalli col rispettivo peso.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 8.

Agli effetti del presente decreto si considerano metalli non ferrosi i seguenti: rame, stagno, zinco, alluminio, piombo, nichelio, magnesio e loro leghe e residuati; per rottami metallici non ferrosi, poi, si intendono:

a) i materiali metallici non ferrosi in cascame di lavorazione;

b) i materiali metallici non ferrosi di qualsiasi provenienza che nello stato in cui si trovano sono inservibili per l'uso cui erano destinati;

c) i materiali metallici non ferrosi usati, riutilizzabili o reimpiegabili, che non siano più in opera o che, essendolo, non sono più in funzione.

ART. 9.

I materiali di cui all'articolo 7 devono essere conservati separatamente per ciascuna specie o lega e tenuti a disposizione del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, restandone il detentore depositario dal giorno della denuncia, a tutti gli effetti di legge.

Tale obbligo cessa quando i materiali vengono ritirati dall'Ente distribuzione rottami, il quale provvede alla disciplina della raccolta e della distribuzione dei rottami metallici non ferrosi mediante l'apposita Sezione metalli non ferrosi.

Alla assegnazione dei rottami metallici non ferrosi provvede il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, il quale può anche autorizzare gli stabilimenti, che producono rottami in cascami di lavorazione, a rigenerarli direttamente, se provvisti di attrezzatura autorizzata.

Il prezzo base d'acquisto dei rottami metallici non ferrosi è fissato dal Ministero delle corporazioni.

TITOLO TERZO.

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 10.

I macchinari di ogni genere e tipo, all'atto della loro demolizione, sono sottoposti alla disciplina di cui al presente decreto, ed i materiali risultanti devono essere denunciati a termini degli articoli 2 e 7.

ART. 11.

Qualsiasi atto di acquisto, vendita o cessione dei materiali di cui al presente

decreto, compiuto in contravvenzione agli obblighi previsti nel decreto stesso, è nullo.

Chiunque omette la denuncia prevista dagli articoli 1, 2 e 7 o presenta denuncia infedele o incompleta, o comunque viola le disposizioni degli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 9 e 10, è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda dal triplo al quintuplo del valore del materiale oggetto della infrazione e comunque non inferiore a lire 500.

Se il colpevole ha agito per conto di una ditta industriale o commerciale, l'ammenda non è inferiore a lire 2000.

Ove si tratti di quantità non superiore a 400 chilogrammi di materiale ferroso od a 5 chilogrammi di materiale non ferroso, la pena, nel caso previsto dal secondo comma, è dell'ammenda dal doppio al quintuplo del valore del materiale stesso, ed in ogni caso non inferiore a lire 200 nè superiore a lire 1000.

ART. 12.

Il Regio decreto-legge 26 ottobre 1939-XVIII, n. 1751, concernente la disciplina della raccolta dei rottami di ferro, convertito nella legge 19 febbraio 1940-XVIII, n. 202, è abrogato.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1941-XIX, n. 124, concernente la elevazione da 120 a 180 del limite delle giornate per le quali va corrisposta l'indennità giornaliera di disoccupazione. (1339)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 marzo 1941-XIX, n. 124, concernente la elevazione da 120 a 180 del limite delle giornate per le quali va corrisposta l'indennità giornaliera di disoccupazione.

**Modificazioni, nel periodo di guerra, alla legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 1079, sulla disciplina dell'industria siderurgica. (1413-B)**

ARTICOLO UNICO.

Durante lo stato di guerra e fino a sei mesi dopo la data della dichiarazione della sua cessazione, il Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra ha facoltà, di modificare le quote, di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 1079, che disciplina la produzione siderurgica, in attuazione del piano autarchico, secondo le necessità determinate dallo stato di guerra,

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sentito il Comitato tecnico corporativo della siderurgia.

Nei casi urgenti il Sottosegretariato provvede, salvo a sentire al più presto il Comitato predetto.

Queste modificazioni non danno diritto alle ditte, siano esse di categoria *A*, *B* o *C*, di chiedere compensi o conguagli di sorta.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Modificazioni al Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 677, e soppressione delle casse in liquidazione in esso contemplate e della cassa di confraternita montanistica della Regia miniera di Idria. (1460)**

ART. 1.

Sono soppresse la « Cassa di confraternita montanistica per la Regia miniera di Idria » con sede in Idria e le Casse in liquidazione di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 677.

ART. 2.

Le attività e passività delle Casse di cui al precedente articolo sono trasferite all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Fra le predette attività e passività sono comprese anche quelle intestate ai seguenti Enti assorbiti dalle Casse o intestate secondo le seguenti denominazioni in passato assunte dalle Casse stesse:

- 1°) Cassa di fratellanza della Regia miniera di Predil;
- 2°) Cassa pensioni della Cassa mutuo soccorso fra i minatori delle miniere erariali di Raibl Cilli;
- 3°) Cassa di fratellanza delle miniere di Raibl;
- 4°) Cassa di mutuo soccorso fra i minatori di Vines-Carpano (Venezia Giulia) per la Cassa di previdenza;
- 5°) Amministrazione di fratellanza in Vines-Carpano (Venezia Giulia) per la Cassa di previdenza;
- 6°) Cassa provinciale delle confraternite riunite di Chiusa e Vipiteno (Venezia Tridentina);
- 7°) Cassa provvigionale delle confraternite riunite di Klausen e Sterzing in Chiusa (Venezia Tridentina);

8°) Amministrazione montanistica di Chiusa a nome della Cassa confraternita di Chiusa e Vipiteno (Venezia Tridentina);

9°) Cassa di provvigione della Società di mutuo soccorso fra i minatori di Chiusa (Klausen) e Vipiteno (Sterzing);

10°) Amministrazione montanistica di Chiusa (Venezia Tridentina);

11°) Cassa di fratellanza fra i minatori delle miniere carbonifere di Carpano-Vines;

12°) Fondo transitorio caro-viveri, pensioni e sussidi rappresentato dall'Arsa Società anonima carbonifera Trieste;

13°) Confraternita montanistica di Idria, Confraternita della miniera erariale di Idria, Cassa provvigioni della confraternita montanistica per la Regia miniera di Idria, Confraternita montanistica Regia miniera, Confraternita montanistica per i minatori di Idria, Confraternita montanistica erariale.

ART. 3.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvede:

1°) al pagamento delle pensioni di invalidità e vecchiaia e delle rendite vedovili ed orfanili liquidate a carico delle Casse soppresse;

2°) al pagamento delle pensioni e delle rendite vedovili ed orfanili maturatesi entro il 23 luglio 1937-XV per gli iscritti alle Casse di cui al Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171 e per i loro aventi diritto;

3°) al pagamento delle pensioni e delle rendite vedovili ed orfanili maturate entro il 31 dicembre 1939-XVII per gli iscritti alla Cassa di confraternita montanistica per la Regia miniera di Idria e per i loro aventi diritto;

4°) al pagamento delle rendite già maturate o che matureranno in favore delle vedove e degli orfani di pensionati dei predetti enti, deceduti successivamente alle date sopra indicate.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvederà alla integrazione delle pensioni e delle rendite di cui al precedente n. 1 che fossero state eventualmente ridotte, fino alla misura prevista dalle norme degli statuti di ciascuna Cassa.

La liquidazione delle pensioni e delle rendite di cui ai precedenti numeri 2°), 3°) e 4°) è fatta secondo le norme degli statuti predetti.

Restano a carico dello Stato le quote pensioni, le indennità caroviveri e gli speciali

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

assegni da esso dovuti ad integrazione delle pensioni e delle rendite di cui al presente articolo.

## ART. 4.

L'importo delle pensioni e delle rendite vedovili ed orfanili, di cui ai numeri 1°), 2°) e 4°) del precedente articolo, fatta eccezione per le pensioni e rendite a favore degli iscritti alla Cassa montanistica per la Regia miniera di Idria o dei loro aventi diritto, è aumentato del 40 per cento: tale aumento è a carico dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e non si applica alle integrazioni delle quote di pensione e delle rendite di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge.

L'aumento decorre dal 1° agosto 1937-XV o dalla data di inizio del godimento delle suddette prestazioni, se posteriore.

## ART. 5.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale accrediterà individualmente agli iscritti alle Casse di cui al Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, che non abbiano ottenuto la liquidazione di una pensione a carico o per conto delle Casse stesse, l'importo dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia loro attribuibili a norma dell'abrogato Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3184 e del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, per i periodi di lavoro compiuti dal 1° marzo 1926-IV al 23 luglio 1937-XV nelle miniere della Società anonima Arsa, di Cave del Predil e di Chiusa e Vipiteno.

## ART. 6.

Gli iscritti alle Casse di cui al Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, che hanno già ottenuto la liquidazione di una pensione nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia e che, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge, avranno nuovi effettivi periodi di contribuzione nella assicurazione predetta, possono chiedere l'annullamento della rendita di cui già beneficiano e la liquidazione di una nuova pensione, secondo le norme del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827 e successive modificazioni, semprechè, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano i requisiti richiesti dal Regio decreto-legge predetto per la concessione delle pensioni.

La decorrenza della nuova rendita sarà fissata in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 62 del citato Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e successive modificazioni.

Qualora le condizioni di cui al primo comma si siano verificate anteriormente al 24 luglio 1937-XV, la nuova pensione decorrerà dal 1° agosto 1937-XV.

## ART. 7.

Gli iscritti che, in applicazione dell'articolo 5 della presente legge, hanno maturato, alla data di entrata in vigore della legge stessa, le condizioni necessarie per la liquidazione di una pensione di invalidità o di vecchiaia secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria, possono chiedere che sia loro liquidata una pensione in conformità delle disposizioni del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e successive modificazioni.

Le pensioni, concesse a norma del precedente comma, decorreranno:

a) per la vecchiaia, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il diritto alla pensione, o dal 1° agosto 1937-XV, qualora le condizioni necessarie si siano verificate anteriormente a tale data;

b) per la invalidità dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'iscritto presenta la domanda.

## ART. 8.

L'esercizio delle facoltà di cui ai precedenti articoli 6 e 7 si prescrive nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 9.

Le persone iscritte al 31 dicembre 1939-XVIII alla Cassa di confraternita montanistica per la Regia miniera di Idria che, dopo tale data, saranno riconosciute invalide a norma dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, o che compiranno i 60 anni di età prima di poter far valere i requisiti richiesti, per il diritto alla pensione, dagli articoli 9 e 11 del predetto Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, potranno liquidare la pensione di invalidità o di vecchiaia per l'assicurazione obbligatoria purchè il periodo di iscrizione alla Cassa montanistica, aggiunto quello di assicurazione obbligatoria, non risulti inferiore ai periodi minimi di iscrizione di cui

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

al precitato articolo 9 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636.

L'ammontare, al netto della quota di concorso dello Stato, delle pensioni dirette per assicurazione obbligatoria, liquidate nel quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1940-XVIII, in relazione ad un periodo di iscrizione nella assicurazione obbligatoria inferiore ai cinque anni è diminuito, nella parte eccedente il prodotto dell'ammontare dei contributi per il coefficiente 0,24, di una quota proporzionale al periodo mancante a raggiungere i cinque anni.

A tali effetti il periodo mancante è calcolato in mesi interi trascurando le frazioni.

## ART. 10.

L'ammontare della pensione nell'assicurazione obbligatoria da liquidare alle persone iscritte, al 31 dicembre 1939-XVIII, alla Cassa di confraternita montanistica per la Regia miniera di Idria è integrato, a carico dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, fino a lire 900 annue, se inferiore a tale importo.

## ART. 11.

Nel caso di morte dopo il 1° gennaio 1940-XVIII di minatori pensionati a norma dei precedenti articoli 9 e 10 o di iscritti alla Cassa di confraternita per la Regia miniera di Idria, prima che sia raggiunto il diritto alla pensione per i superstiti nell'assicurazione obbligatoria, spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'iscritto, non abbiano superato l'età di 16 anni, ovvero siano riconosciuti inabili al lavoro.

Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto:

a) il 50 per cento per il coniuge;

b) il 10 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 20 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

La pensione predetta non potrà in ogni caso essere, complessivamente, nè inferiore alla metà nè superiore all'intero ammontare della pensione in base alla quale è calcolata.

Il diritto alle pensioni, di cui ai precedenti commi, cessa, per il coniuge, quando questi contragga nuovo matrimonio e, per i figli, quando questi abbiano raggiunto l'età di anni 16 o sia venuto meno lo stato di inabilità al lavoro.

## ART. 12.

Ai superstiti, cui è liquidata la pensione a norma del precedente articolo 11, non spettano le indennità previste dall'articolo 40 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636.

## ART. 13.

È esclusa la liquidazione di qualsiasi nuova prestazione, all'infuori di quelle previste dalla presente legge, in dipendenza dell'iscrizione alle Casse di cui al Regio decreto-legge 29 maggio 1937-XV, n. 1171, e alla presente legge, per eventi verificatisi anteriormente all'inizio della liquidazione o anteriormente alla data del 1° gennaio 1940-XVIII se trattasi di prestazioni richieste in dipendenza della iscrizione alla Cassa di confraternita montanistica per la Regia miniera di Idria.

## ART. 14.

Sono annullati i crediti che lo Stato può vantare nei confronti delle Casse, delle liquidazioni di esse e dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, derivanti dall'effettuato pagamento, per conto delle Casse stesse, di rate di pensione maturate anteriormente alla data in cui ha avuto inizio la liquidazione o la soppressione.

## ART. 15.

Le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e successive modificazioni, si applicano a tutte le controversie concernenti la materia regolata dalla presente legge.

## ART. 16.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

È abrogata ogni disposizione contraria alla legge stessa o con essa incompatibile.

Il Governo del Re è autorizzato, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, ad emanare le ulteriori norme eventualmente necessarie o a complemento o a integrazione della presente legge, mediante Regio decreto promosso dal Ministro proponente di concerto con il Ministro delle finanze.

